

Il sotto riportato Ordine del giorno prot. 169037 presentato dai Consiglieri Arletti, Lenzini, Venturelli, Forghieri, Pacchioni, Liotti, De Lillo, Fasano, Baracchi e Poggi (P.D.), è stato approvato dal Consiglio comunale con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 28

Consiglieri votanti: 27

Favorevoli 15: i consiglieri Arletti, Baracchi, Bortolamasi, Carpentieri, De Lillo, Di Padova, Fasano, Forghieri, Liotti, Maletti, Montanini, Morini, Pacchioni, Poggi, Venturelli.

Contrari 12: i consiglieri Bortolotti, Bussetti, Chincarini, Cugusi, Fantoni, Galli, Malferrari, Rabboni, Rocco, Scardozzi, Stella, Trande.

Astenuti 1: il consigliere Morandi.

Risultano assenti i consiglieri Campana, Lenzini, Pellacani, Santoro ed il Sindaco Muzzarelli.

""Premesso che:

- il Canada rappresenta uno dei partner più antichi e più stretti dell'Unione europea e dell'Italia, con il quale i rapporti economici sono iniziati negli anni '50 del secolo scorso, fino a trasformarsi ed evolversi in uno stretto partenariato strategico;
- l'Unione Europea ed il Canada collaborano strettamente su questioni globali come l'ambiente, i cambiamenti climatici, la sicurezza energetica e la stabilità regionale;
- l'accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra l'UE e il Canada risale al 1976; successivamente, a tale accordo seguì una dichiarazione sulle relazioni transatlantiche, adottata nel 1990, che ha ampliato l'ambito dei contatti tra le due parti e, da allora, i rappresentanti europei e canadesi si sono incontrati regolarmente per dialogare a tutti i livelli;
- i negoziati tra l'UE e il Canada per il CETA furono avviati il 6 maggio del 2009 e si sono conclusi il 26 settembre del 2014. Il testo è stato adottato dal Consiglio Europeo ed è stato firmato il 30 ottobre del 2016, in occasione del vertice UE-Canada. Il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione il 15 febbraio 2017 ed ora deve essere ratificato dagli Stati membri in base alle rispettive disposizioni costituzionali interne;
- per l'UE, il CETA costituisce uno strumento per promuovere relazioni più approfondite con il Canada e per accrescere il coinvolgimento politico ed economico-commerciale dell'Unione nell'ambito delle relazioni transatlantiche;
- la notevole vicinanza del Canada agli standard e ai valori europei fa del CETA il modello più avanzato di accordo commerciale negoziato dall'UE. L'accordo comprende infatti disposizioni vincolanti sul mantenimento di elevati standard ambientali e sociali e la più ampia liberalizzazione di linee tariffarie nella storia dei negoziati commerciali dell'UE, oltre ad una clausola MFN (Most favoured nation) riguardo a futuri accordi commerciali contrattati da UE o Canada con terze parti;
- nel 2015 l'UE è stata il secondo partner commerciale del Canada, dopo gli Stati Uniti, rappresentando circa il 9,5% del totale delle esportazioni e importazioni di merci del Canada. Nel 2016 l'UE ha esportato verso il Canada merci per 35,2 miliardi di euro e ha

assorbito merci canadesi per un valore di 29,1 miliardi di euro. Nel 2016 il Canada si è classificato al 10° posto tra i partner commerciali internazionali dell'Unione e, grazie al CETA, Unione europea e Canada apriranno i loro mercati ai rispettivi beni, servizi e investimenti, anche tramite appalti pubblici.

Tenuto conto che:

- le principali merci oggetto degli scambi tra i due partner riguardano macchinari, mezzi di trasporto e prodotti chimici, ma, nel quadro degli scambi commerciali significativi, è compreso anche il settore agroalimentare;
- l'accordo prevede che i prodotti europei vengano certificati sulla base delle norme canadesi mentre quelli del Canada sulla base dei criteri dell'Unione Europea, per cui non potranno essere importati nell'UE prodotti trattati con sostanze vietate all'interno della UE;
- il CETA non comporterà alcuna diminuzione degli standard fito-sanitari, con un conseguente rischio di facilitare le importazioni in Europa di Ogm o alimenti trattati con prodotti chimici non autorizzati dall'UE e, pertanto, come precisato da apposite dichiarazioni della Commissione europea, allegate all'accordo, il CETA non inciderà sulle vigenti restrizioni Ue in tema di carni bovine contenenti ormoni e/o Ogm, né violerà il cosiddetto "principio di precauzione" nella disciplina della produzione alimentare a tutela della salute umana e dell'ambiente;
- per quanto riguarda l'impatto sull'importazione in Europa di prodotti Ogm, l'accordo dispone espressamente che le sue norme troveranno comunque applicazione nella misura in cui non derogano alle disposizioni previste dagli Stati a tutela della salute dei propri cittadini.

Considerato inoltre che:

- dato che molti dazi doganali sui prodotti agricoli, prodotti alimentari trasformati e bevande scompariranno, l'Europa potrà esportare quasi il 92% dei prodotti agricoli e alimentari in Canada senza dazi e, conseguentemente, le esportazioni europee verso il mercato dei consumatori canadesi che dispongono di redditi alti diventeranno più economiche, creando nuove opportunità di esportazione per gli agricoltori dell'UE e i produttori di vino e bevande spiritose, ortofrutticoli, prodotti trasformati, formaggi, specialità tradizionali europee, ovvero IG;
- prima dell'accordo, Dop e Igp, rientrando in un sistema di marchi collettivi legati ad un territorio, non venivano riconosciuti in moltissimi paesi del mondo come gli Stati Uniti e il Canada;
- riguardo alle Indicazioni Geografiche, l'accordo ha stabilito che tutti i tipi di alimenti offerti dalla UE potranno godere di un livello di protezione paragonabile a quello conferito dal diritto UE e che menzioni geografiche aggiuntive potrebbero essere inserite in futuro;
- con il negoziato si è ottenuta la tutela di 173 indicazioni geografiche di provenienza, di cui ben 41 italiane, che rappresentano circa il 90% del valore delle esportazioni di prodotti Dop/Igp in Canada;
- in assenza del CETA, esattamente come avviene finora, nessuna indicazione di origine di prodotti italiani sarebbe tutelata in Canada, paese di tradizione anglosassone che privilegia il sistema con marchi;

- con l'entrata in vigore del CETA per tutte le IIGG l'uso improprio di un nome di una IG è vietato, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se viene utilizzata l'indicazione geografica in traduzione o è accompagnata da espressioni quali 'tipo' 'genere', "stile", "imitazione" o simili;

- inoltre, in alcuni casi e per i singoli prodotti, sono state individuate soluzioni specifiche; in particolare, per quanto riguarda i prodotti italiani Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele e Prosciutto Toscano, potranno coesistere con analoghi marchi canadesi precedentemente registrati. Questa soluzione stabilisce, per la prima volta in un paese di "common law" come il Canada, una deroga al principio secondo cui prevale la prassi più antica nel tempo. Infatti, fino ad oggi, l'uso dell'IG originale dell'UE era considerata illegale in Canada a causa del conflitto con i marchi canadesi già registrati; ad esempio, il nostro Prosciutto di Parma prima della conclusione del trattato doveva essere commercializzato in Canada come "Original Prosciutto";

- per quanto riguarda Asiago, Gorgonzola e Fontina, che fino ad oggi non erano stati ritenuti meritevoli di tutela, saranno d'ora in poi protetti in Canada, ad eccezione dell'uso per i prodotti esistenti già sul mercato canadese. Tuttavia, i nuovi operatori sul mercato canadese non potranno commercializzare i loro prodotti di questi nomi, se sono accompagnati da indicazioni come "stile", "tipo" o "imitazione";

- per quanto riguarda, invece, il Parmigiano Reggiano, il Canada ne riconosce la tutela, ma al contempo viene riconosciuto come generico il termine "Parmesan";

- il Canada ha convenuto che tutti i prodotti offerti dall'UE potranno godere di un livello di protezione paragonabile a quello conferito dal diritto dell'Unione europea. La lista in questione vale infatti solo per il mercato canadese e non per quello UE, nel quale, ad esempio, un formaggio denominato "Parmesan" non potrà essere importato.

Ritenuto infine che:

- per quanto attiene alla liberalizzazione delle linee tariffarie agricole, ovvero contingenti e dazi, l'accordo prevede che i prodotti agricoli e agricoli trasformati verranno liberalizzate il 96,3% delle linee tariffarie;

- l'accordo stabilisce che vi saranno dei contingenti limitati per alcuni prodotti sensibili quali le carni bovine, suine e il granturco dolce, per l'UE, e per i prodotti lattiero-caseari, per il Canada. Il CETA non aprirà il mercato del pollame e delle uova nell'UE o in Canada e rispetterà il regime dei prezzi d'entrata dell'UE;

- le produzioni agricole europee sono tutelate dall'aver previsto, all'interno dell'accordo, delle quote di importazione nell'UE, ad esempio sulla carne la quota ammessa è inferiore allo 0,6% del consumo del totale dell'Ue;

- entrerà in vigore il nuovo sistema di gestione delle dispute tra investitore e Stato, l'Investment court system (ICS), molto più attento a prevenire conflitti di interesse ed evitare abusi. Infatti, il CETA comprende importanti innovazioni in materia di protezione degli investimenti ed include per la prima volta il nuovo meccanismo di protezione e risoluzione RID- ICS (Resolution Investment Dispute), che garantisce un elevato livello di protezione degli investitori, anche dei piccoli, mantenendo al contempo il pieno diritto dei governi di legiferare nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali.

Tenuto inoltre conto del fatto che sono previsti 7 anni per verifiche e modifiche.

Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MODENA
CHIEDE

al Governo e al Parlamento, nelle rispettive competenze, di garantire il rispetto dello stesso, di monitorarne gli effetti e di negoziare l'inserimento di ulteriori prodotti nell'elenco dei prodotti ad IG tutelati nel territorio canadese, nonché di sostenere ulteriormente politiche che favoriscano l'accesso al mercato di ulteriori PMI.””